

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 30/03/2020 n. 305

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: COMUNE DI JESI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPLESSO SAN NICOLÒ - SOTTOZONA TE1.2 (ART. 30 LEGGE REGIONALE N. 34/1992 E SS.MM.II. - D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., ART. 12; L.R. 6/2007; DGR 1647 DEL 23.12.2019 E DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PF VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, QUALITÀ DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA N. 13 DEL 17.01.2020 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN FORMA SEMPLIFICATA.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITÀ
DELEGATO DAL DIRIGENTE
(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
2. il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, *“Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”*;
4. la Regione Marche, nel Capo II *“Valutazione Ambientale Strategica”* della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
5. in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: *“LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
6. la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: *“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
7. la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: *“Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010”*;
8. In applicazione del punto 3 della DGR 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 sono state emanate le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è inerente al *“Piano di Recupero di iniziativa privata Complesso di San Nicolò - Sottozona TE1.2”*, inviato dal Comune di Jesi il 12/02/2020, pervenuto in pari data ed acquisito al ns. protocollo n. 5678 del 12/02/2020, corredato a norma di legge, del rapporto preliminare ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO che con la medesima nota di istanza, l’Autorità Procedente:

- ha dichiarato che il piano non determina incremento di carico urbanistico, non comporta trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza;
- non ha ritenuto di dover acquisire ulteriori contributi rispetto a quelli già ottenuti in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, nonché della Variante urbanistica normativa approvata con Delibera di G.C. n. 344 del 20/12/2019.

RITENUTO pertanto che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica possa essere svolta in forma semplificata come previsto dal paragrafo A3, punto 5, della DGR n.1647 del 23/12/2019;

CONSIDERATO che, a corredo dell'istanza, è stato prodotto il rapporto preliminare di screening semplificato, redatto sulla base del capitolo 1 – Parte II del Decreto VAA 13/2020, e la relazione descrittiva in grado di motivare l'opportunità di avviare tale procedura semplificata, come stabilito dal paragrafo A3 punto 5 delle citate Linee Guida;

VISTA la nota prot. n. 7879 del 26/02/2020, con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, prevedendone la conclusione entro i successivi 45 gg.;

VISTO quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. n. 70 del 17.03.2020):

“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”, la conclusione del procedimento, considerata la

sospensione del procedimento dalla data del 23 febbraio al 15 Aprile, è pertanto prevista per il **20.05.2020**;

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening semplificato e della relazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019;

CONSIDERATO che il piano prevede quanto segue:

- a. Il Piano di Recupero di iniziativa privata è stato avviato dall'Amministrazione Comunale di Jesi nella prospettiva di stabilire le regole del costruire di un immobile sito nel centro storico di Jesi;
- b. Il piano attuativo non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in quanto si limita sostanzialmente ad attuare le previsioni del PRG e del Piano Particolareggiato di Recupero della Città Storica;
- c. Il piano di recupero interessa una superficie utile pari a 1.412,68 mq circa per un volume complessivo di 4.935 mc con le seguenti destinazioni d'uso consentite: residenze, servizi collettivi e attrezzature di interesse locale e generale, terziario diffuso limitato al solo piano terra.

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dall'esperto tecnico Dott. Arch. Francesca Galletti, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S., in quanto le modifiche introdotte riguardano il piano di recupero con le relative regole costruttive di un immobile sito nel centro storico di Jesi;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011, relativa alle Linee Guida Regionali per l'esecuzione della procedura inerente la valutazione ambientale strategica;
- la DGR n.1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- gli articoli:



- 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale “*l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente*”;
- 12 del citato decreto che stabilisce che “*nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*
- l’allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l’art.44 c.10 lettera h) e l’art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*” e le ss.mm.ii.;
- il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente”
con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell’allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Fabrizio Basso, l’incarico dirigenziale *ad interim* del Settore IV - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio, Pianificazione territoriale

provinciale di coordinamento a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia;

- la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Alta Professionalità e di titolare dell'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;
- la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 12/09/2017, con la quale sono stati prorogati i sopra citati incarichi di alta professionalità e le deleghe di funzioni dirigenziali fino al termine del mandato della Presidente della Provincia di Ancona;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2018 con la quale si conferma, fino alla data del 20 maggio 2019, il suddetto incarico già conferito all'Arch. Sergio Bugatti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 280 del 6 marzo 2017;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 502 del 20/05/2019 e n. 987 del 19/09/2019 con le quali si proroga il termine indicato al precedente capoverso fino alla data di affidamento dei nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, e comunque non oltre il 28/02/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 27/02/2020 con la quale si proroga il suddetto termine fino alla data di affidamento dei nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, e comunque non oltre il 30/04/2020.

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Responsabile ad interim dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, il “Piano di recupero di iniziativa privata – Complesso San Nicolò – Sottozona TE1.2”, inviato dal Comune di Jesi il 12/02/2020, pervenuto in pari data ed acquisito al ns. protocollo n. 5678 del 12/02/2020, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dagli SCA nei pareri già acquisiti dal Comune, in quanto le modifiche introdotte sono esclusivamente nella prospettiva di stabilire le regole del costruire di un immobile sito nel centro storico di Jesi;
- II. Di precisare che, qualora in sede di approvazione del piano oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell’Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell’Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *“La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*.
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle nuove Linee Guida VAS.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le

modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

- VIII.** Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti Responsabile dell'Area Governo del Territorio.

Ancona, 30/03/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)